



Comune di Aprigliano

Provincia di Cosenza

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera n° 18 del 09/09/2014

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 22,30 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativ	Presente
SINDACO	Pietro Giorgio Le Pera	✓
CONSIGLIERE	Giuseppe Vigna	✓
CONSIGLIERE	Dorella Zinga	✓
CONSIGLIERE	Alberto Morelli	✓
CONSIGLIERE	Andrea Muto	✓
CONSIGLIERE	Francesco Nicoletti	✓
CONSIGLIERE	Emiliano Spina	✓
CONSIGLIERE	Pietro Garro	✓
CONSIGLIERE	Francesco De Vuono	✓
CONSIGLIERE	Gabriele Perri	✓
CONSIGLIERE	Angelo De Paoli	✓

Presenti: 11

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Giampaolo Santopaolo che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Pietro Giorgio Le Pera nella sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del servizio finanziario e tributi Dott. Mario Chiodo;

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARJ), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.»;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011 ;

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18.7.2014 che proroga al 30 settembre 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n.201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai

comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, (pubblica sicurezza e protezione civile, manutenzione verde pubblico, manutenzione pubblica illuminazione, viabilità ecc..) secondo le seguenti definizioni :

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Dato atto che i servizi indivisibili trovano copertura sia con la TASI che con le entrate ordinarie del Bilancio Comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio;

Udita la discussione;

Con la seguente votazione: PRESENTI N.: **11**

FAVOREVOLI N.: **8** - CONTRARI N.: **3** (DE VUONO, PERRI E DE PAOLI)

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto della proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del servizio finanziario e tributi Dott. Mario Chiodo;
- 3) di stabilire per l'anno 2014, nelle misura dello **1 (uno) per mille** l'aliquota per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per tutte le tipologie di immobili, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 1 comma 676 legge 147/2013 e s.m.i.;
- 4) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- 5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014;
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della IUC (componente TASI), si rimanda al Regolamento comunale, nonché ad altra normativa di settore;
- 7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 09/09/2014

UFFICIO

Il Responsabile del Servizio

Dott. Mario Chiodo

F.to

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Dott. Mario Chiodo

F.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo Codice

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Mario Chiodo

F.to

Data 09/09/2014

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

F.to

Giampaolo Santopaolo

Il Sindaco

F.to

Pietro Giorgio Le Pera

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line addì 10/09/2014 e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.
N° 576 del 10/09/2014

L'incaricato del Servizio

Il Segretario Comunale

F.to

Giampaolo Santopaolo

La suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 0

F.to

Il Segretario Comunale

Giampaolo Santopaolo

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Segretario Comunale
Giampaolo Santopaolo